



DETERMINAZIONE N. 139 DEL 10/02/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

Affidamento in convenzione per le attività del Parco Chico Mendes e Area di Laminazione San Donnino.

Responsabile del procedimento: **CORLIANO PIETRO**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **2**

Elenco:

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | Convenzione |
| 2 | Elenco atti di concessione |

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Affidamento in convenzione per le attività del Parco Chico Mendes e Area di Laminazione San Donnino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019

Richiamati:

- l'art. 9 dello Statuto comunale nel quale si specifica che il Comune riconosce e agevola le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato liberamente costituite favorendo le sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo nella salvaguardia della sua autonomia favorendo il conseguimento di finalità di valenza collettiva di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, ambientale, sanitario e sportivo nel rispetto della normativa vigente;
- l'art. 10 comma 2 dello Statuto comunale in base al quale il Comune può, nel rispetto della vigente normativa in materia, stipulare convenzioni con le Associazioni per la concessione di strutture e beni strumentali e l'affidamento di attività e servizi in base ai principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte;
- il Regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 19.01.2017;
- l'art. 1 del D.Lgs. luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, nella quale si specifica che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Premesso che

- con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 30.06.2015, è stata espressa la volontà, quale atto di indirizzo, di affidare alcune aree verdi presenti nel territorio comunale, ad associazioni di volontariato, previa stipula di apposite convenzioni;
- con propria determinazione dirigenziale n. 235 del 22.03.2019 è stato approvato lo schema di convenzione per la manutenzione e la tutela delle aree verdi di cui trattasi, nonché l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento;
- con determinazione dirigenziale n. 521 del 24/06/2019 sono state affidate all'Associazione ricreativa, culturale e sportiva Sandonninese le aree in oggetto e conseguentemente è stata firmata la Convenzione Rep. n. 883/2021;

Dato atto che per le aree di cui all'oggetto l'amministrazione comunale sta valutando di procedere ad un'attività di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore;

Considerato che:

- tali aree rappresentano un importante punto di ritrovo e socialità per la cittadinanza e che i volontari dell'Associazione ricreativa, culturale e sportiva Sandonninese hanno sviluppato una fondamentale conoscenza delle aree in oggetto garantendo anche un'accoglienza e coinvolgimento della popolazione nonché il mantenimento e tutela della specie animali e vegetali su queste presenti;
- il rapporto con le Associazioni produce vantaggi di tipo economico e sociale, i primi dovuti alla riduzione del costo del servizio derivante dall'attività gratuita dei volontari, il secondo rappresentato dalla partecipazione attiva della popolazione ai servizi locali;
- l'attività riconducibile al servizio svolto dalle associazioni non rientra tra quelle da sottoporre al libero mercato della concorrenza, in quanto non produce un utile e pertanto esula dalla procedura degli appalti cosiddetti "onerosi" regolamentati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato l'art.56 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Valutato dal responsabile del procedimento, Arch. Pietro Corliano, che il valore del rimborso spese annuo è determinato sulla base della tipologia di area, come sotto riportato:

- € 0,20/mq per aree di grande dimensione (sup. a mq. 50.000);
- € 0,60/mq per giardini e aree di piccola e media dimensione (inf. a mq. 50.000);

Considerato che da indagini di mercato risulta che il prezzo medio di un'impresa che effettui anche solo il taglio dell'erba per 9 volte all'anno, come necessario, risulta essere di € 0,85 al metro quadrato e quindi la valutazione effettuata dall'ufficio comporterebbe un risparmio per l'amministrazione;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'eventuale avvio della procedura di coprogrammazione e coprogettazione, di proseguire il rapporto con l'Associazione ricreativa, culturale e sportiva Sandonninese attraverso la stipula di Convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice del terzo settore, al fine di garantire il mantenimento di tali aree e la fruizione delle medesime alla cittadinanza;

Visti:

- il D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- l'art. 9 e 10 dello Statuto Comunale;

Richiamate:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 195 del 14/9/2021 ha approvato il "Documento Unico di programmazione per il triennio 2022/2024"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23/12/2021, di approvazione del "Bilancio di Previsione 2022/2024" e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022/2024;

Dato atto dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse:

1) di affidare all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva Sandonninese (C.F. 01385400484) con sede a Campi Bisenzio in Via Pistoiese n. 185, le aree verdi sopra indicate, alle condizioni di cui allo schema di convezione allegato al presente atto, fino al 31/12/2022;

4) di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma complessivamente occorrente di € 37.840,00 sul Cap. 59, Cod. 1.01.0803 "Spese per convenzioni con associazioni per manutenzione e sorveglianza aree verdi e immobili di proprietà comunale" secondo quanto riportato nella tabella che segue in favore dell'**Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva Sandonninese**:

Capitolo/ articolo	Missione / Program ma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2022	2023	2024
C59000	09.02.1	008 - "Spese per convenzione con associazioni per manutenzione e sorveglianza aree verdi e immobili di proprietà comunale"		€ 37.840,00		

6) di procedere alla stipula della convenzione mediante scrittura privata, le cui spese faranno interamente carico all'Associazione affidataria;

- 7)** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8)** di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
- 9)** di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10)** di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 11)** di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 12)** di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 13)** di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è lo specialista in attività tecniche e progettuali Arch. Pietro Corliano.

Il Dirigente del Settore 4
"Programmazione e Gestione del Territorio"
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"